



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2019/2021

(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

3. GESTIONE RISORSE UMANE

4. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione degli incarichi
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- Conclusioni

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Popolazione legale al censimento censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011:
374

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento ()		n°	373
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	368
di cui: maschi		n°	186
femmine		n°	182
nuclei familiari		n°	178
comunità/convivenze		n°	1
Popolazione al 1 gennaio 2017 (anno precedente)		n°	364
Nati nell'anno	n°	1	
Deceduto nell'anno	n°	4	
Saldo naturale		n°	-3
Immigrati nell'anno	n°	9	
Emigrati nell'anno	n°	8	
Saldo migratorio		n°	1
Popolazione al 31 dicembre 2017 (anno precedente)		n°	366
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)		n°	11
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	14
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	40
In età adulta (30/65 anni)		n°	188
In età senile (oltre 65 anni)		n°	11
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2011	0,25 %
		2012	0,24 %
		2013	0,75 %
		2014	0,26 %
		2015	1,30 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2011		1,37 %
	2012		1,14 %
	2013		1,37 %
	2014		1,37 %
	2015		1,46 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti entro il	n° 2000 30/12/1899
Livello di istruzione della popolazione residente:			
<p>Condizione socio-economica delle famiglie: La condizione economica delle famiglie è per lo più buona ed abbastanza omogenea. Rilevante è il fenomeno della disoccupazione giovanile e del corrispondente flusso migratorio della forza lavoro.</p>			

Popolazione: trend storico

Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione complessiva al 31 dicembre	370	370	371	371	366
In età prescolare (0/6 anni)	18	18	17	17	11
In età scuola obbligo (7/14 anni)	14	14	14	14	14
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	40	40	40	40	40
In età adulta (30/65 anni)	178	178	188	188	188
In età senile (oltre 65)	120	120	112	112	11

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

Kmq 1.545,00	
--------------	--

Risorse Idriche:

Laghi n° 0	Fiumi e Torrenti n° 3
------------	-----------------------

Strade:

Statali km 3,00	Provinciali km 14,00	Comunali km 4,00
Vicinali km 15,00	Autostrade km 0,00	

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di poche aziende specializzate nei seguenti settori:

- a) agricoltura,
- b) costruzioni,
- c) trasformazione di carni

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)	bassa
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)	bassa
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)	bassa

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza di attività agricole, e della costruzioni come meglio desumibile dai dati riportati nella seguente tabella:

Economia insediata	
AGRICOLTURA	
Settori	
Aziende	
Addetti	
Prodotti	
ARTIGIANATO	
Settori	
Aziende	
Addetti	
Prodotti	
INDUSTRIA	
Settori	
Aziende	
Addetti	
Prodotti	
COMMERCIO	
Settori	
Aziende	
Addetti	
TURISMO E AGRITURISMO	
Settori	
Aziende	
Addetti	
TRASPORTI	
Linee urbane	
Linee extraurbane	

A riguardo si evidenzia che le poche aziende presenti sul territorio garantiscono qualche posto di lavoro

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività		2016	2018	2019	2020
Asili nido	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole materne	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole elementari	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole medie	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Strutture per anziani	n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Farmacie comunali		n.	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km		0	0	0	0
- Bianca					
- Nera					
- Mista					
Esistenza depuratore		SI			
Rete acquedotto in Km					
Attuazione servizio idrico integrato					
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq	n. hq	n. hq	n. hq	n. hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.	n.	n.	n.
Rete gas in Kmq					
Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0
- Civile					
- Industriale					
- Raccolta diff.ta					

Esistenza discarica				
Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.
Veicoli	n.	n.	n.	n.
Centro elaborazione dati				
Personal computer	n.	n.	n.	n.
Altre strutture:				

Organismi gestionali

Attività	Modalità di gestione (diretta/indiretta)	Gestore (se gestione esternalizzata)	Data Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria

Partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

A) Partecipazioni dirette:

S.F.I.D.E- SVILUPPO, FORMAZIONE, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00857000947– POSSESSO 0,24% - TIPO DI DIRITTO : PROPRIETA'- VALORE NOMINALE 193,00;

SOCIETA' AGRICOLA MELISE S.R.L. C.F. 00833690944 - POSSESSO 0,13% - TIPO DI DIRITTO : PROPRIETA'- VALORE NOMINALE 1.000,00;

MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L- SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. C.F. 00875480709- POSSESSO 1,22% - TIPO DI DIRITTO: PROPRIETA' – VALORE NOMINALE 1.295,00;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00947520946 – POSSESSO 2%_TIPO DI DIRITTO: PROPRIETA'- VALORE NOMINALE 1.000,00;

ASMEL CONSORTILE SOC CONSORTILE ARL P.I. 12236141003- VALORE QUOTA SOTTOSCRITTA € 53,40

B) Partecipazioni indirette:

Per completezza si ritiene necessario precisare che il Comune di Sant'Angelo del Pesco ha inoltre partecipazioni indirette nelle società di seguito indicate che non sono state inserite nel piano poiché trattasi di partecipazioni sociali indirette non rilevanti ai fini del D. Lgs 175/2016:

- 1). A.SVI.R MOLIGAL S.C.A.R.L.,
C.F. 01622170700
Anno di costituzione: 2009
Denominazione società/organismo tramite: SFIDE SCARL
Attività svolta: attività diretta a promuovere lo sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e occupazionale della Regione Molise.

non rilevanti ai sensi del D. Lgs. 175/2016;

Indirizzi generali sul ruolo degli organismi gestionali ed enti strumentali e società controllate e partecipate

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all'alienazione delle partecipazioni:

- partecipazione detenuta nella SOCIETA' AGRICOLA MELISE S.R.L. C.F. 00833690944;
- partecipazione detenuta nella SOCIETA' S.F.I.D.E- SVILUPPO, FORMAZIONE, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 00857000947;
- partecipazione detenuta nella SOCIETA' MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L- SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. C.F. 00875480709;

1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione; in particolare le funzioni di seguito descritte sono svolte in convenzione con altri comuni.

Servizi gestiti in forma associata

- Servizio di segreteria comunale, in convenzione con il Comune di Castel del Giudice (comune capofila);
- Servizio di economico-finanziario, in convenzione con il Comune di Castel del Giudice (comune capofila Sant'Angelo del Pesco);
- Servizio Sociale – Piano sociale di Zona, in convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Agnone che comprende 11 Comuni: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietra Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Vastogirardi. Il Comune capofila è AGNONE.
- C.U.C. – in convenzione con il comune di CASTEL DEL GIUDICE E SANT'ANGELO DEL PESCO. Il Comune capofila è CAPRACOTTA.

Servizi affidati a organismi partecipati

- Non ci sono servizi affidati a organismi partecipati

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

SERVIZIO	Modalità di gestione	
	Da parte del comune - diretta-indiretta-mista	Da parte della forma associata
TRASPORTO SCOLASTICO	indiretta	
IDRICO INTEGRATO	indiretta	
POLIZIA LOCALE	diretta	
GESTIONE RIFIUTI URBANI	indiretta	
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	indiretta	
SERVIZI SOCIALI	Piano sociale di zona	
SERVIZIO NECROSCOPICO	indiretta	
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	indiretta	

2 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell'esercizio precedente) €.**243.135,07**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente) **161.755,17**

Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1) **151.495,26**

Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2) **186.425,59**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno 2017	n. 0	€.0
anno 2016	n.0	€.0
anno 2015	n.0	€.0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
anno 2017	9.060,00	478.189,88	2,00
anno 2016	10.013,00	511.288,53	2,00
anno 2015	11.803,00	509.649,08	2,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
anno 2017	0
anno 2016	0
anno 2015	0

3 – Gestione delle risorse umane**Personale**

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n.	3				
fuori ruolo n.	0				
AREA TECNICA E TRIBUTI			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	1	D	1	1
TOT	1	1	TOT	1	1
AREA Amministrativo/DEMOGRAFICA			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
C	0	0	D	2	2
TOT	1	1	TOT	3	3

4 – Vincoli di finanza pubblica**Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e non ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti avrebbero potuto influire sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato ., in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per il triennio 2019/2021 è previsto di determinare, confermando le percentuali applicate negli anni precedenti, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- aliquota per abitazione principale 6 ‰ (cat. A1/A8/A9)
- aliquota per Aree edificabili e altri fabbricati 8,6 ‰

La detrazione per abitazione principale è fissata nella misura stabilita per legge.

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'imposizione IMU in quanto questo Comune è classificato montano in base all'elenco predisposto dall'ISTAT. Il gettito complessivo è stato previsto sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sulla base delle riscossioni effettuate.

ADDIZIONALE COMUNALE

L'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata confermata nella stessa misura dello 0,4%

TASI

E' prevista l'applicazione nel triennio (2019/2021) di una aliquota pari al 1,0 per mille per tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte e aree edificabili. Il gettito complessivo è stato previsto sulla base storica.

TARI

La tassa verrà determinata sulla base di coefficienti rapportati ai costi di cui al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Per le opere pubbliche saranno attivati tutti i canali di finanziamento regionali, statali ed europei per l'acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede la contrazione di mutui

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Sant'Angelo del Pesco dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali e definire la stessa in funzione al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l'ammontare delle risorse a disposizione.

In particolare, per la gestione dei servizi in favore dei cittadini l'Ente dovrà orientare la propria attività all'ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini, mantenendo i costi entro i limiti delle predette risorse, al fine di mantenere comunque gli equilibri di bilancio.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

- CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 562 - legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento alla spesa dell'anno 2008;
- RILEVATO a tal fine che la spesa sostenuta per il personale del Comune di Sant'Angelo del Pesco nell'anno 2008 è pari a €. € 173.034,65 e che la spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, in sede previsionale, per il triennio 2019-2021, si mantiene in diminuzione rispetto al 2008;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 è esplicitato nella seguente tabella:

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2019-2021 E PIANO ANNUALE ANNO 2019.

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2019-2021

ANNO 2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta
Non sono previste al momento assunzioni.						

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta (Al lordo degli oneri di

							legge)
Non sono previste al momento assunzioni.							

ANNO 2020

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO(Rapporti di lavoro flessibili)							
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	di	Spesa presunta
Non si prevedono al momento assunzioni.							

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Rapporti di lavoro flessibili)							
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	di	Spesa presunta
Non si prevedono assunzioni al momento.							

ANNO 2021

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO							
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	di	Spesa presunta
Non si prevedono al momento assunzioni.							

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (Rapporti di lavoro flessibili)							
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	di	Spesa presunta
Non si prevedono assunzioni al momento.							

-Inoltre, PER IL TRIENNIO 2019-2021, qualora ne sorga la necessità in corso d'anno, si prevede sin da ora:

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 267/2000, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;
- l'utilizzo di personale in convenzione ex art 14 del CCNL 2004. Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

Si prevede inoltre, a fronte di temporanee esigenze dell'Ente, la possibilità di ricorrere all'utilizzo di VOUCHER, laddove consentito dalla normativa vigente.

PIANO ANNUALE - ANNO 2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta
Non sono previste al momento assunzioni.						

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO						
Numero	Categoria giuridica di accesso	Posizione economica	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Servizio di destinazione	Spesa presunta (Al lordo degli oneri di legge)
Non sono previste al momento assunzioni.						

-Inoltre, per l'ANNO 2019, qualora ne sorga la necessità in corso d'anno, si prevede sin da ora:

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 267/2000, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale di altro Comune ai sensi dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004, per far fronte a temporanee esigenze dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di legge, e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

- l'utilizzo di personale in convenzione ex art 14 del CCNL 2004. Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel servizio in cui se ne ravvisi la necessità, fermo restando il

rispetto delle disposizioni normative in materia e nel servizio in cui si ravvisi la necessità di utilizzo;

Si prevede inoltre, a fronte di temporanee esigenze dell'Ente, la possibilità di ricorrere all'utilizzo di VOUCHER, laddove consentito dalla normativa vigente

- la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da delibera di G.C n. 15 del 09/03/2019, e che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma comma 562, della legge n. 296/2006;
- la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;
- per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

E' stato formulato lo schema del programma biennale degli acquisti e servizi 2019-2021, di seguito riportato, e si dà atto che non sono stati individuati bisogni da soddisfare con capitale privato:

Numero intervento	Descrizione acquisto	Anno 2019	Anno 2020
1	Servizio di igiene urbana	38.570,0	46.264,00
2	Servizio di Tesoreria Comunale	0,00	0,00
3	Servizio di supporto gestione diretta entrate comunali	16.000,00	00
4	Servizio gestione e manutenzione del patrimonio comunale	10.000,00	60.000,00

Programmazione degli incarichi

Quadro normativo

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi.

Il comma 4, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, al fine di assicurare un completo riordino della disciplina contrattuale, aveva previsto il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd. decreto milleproroghe), all'art. 1, comma 8, ha previsto uno slittamento al 1 gennaio 2018 del divieto previsto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Vincoli di spesa

L'art.6 comma 7 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni nella L. n.122/2010, ha previsto che "al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009".

Come evidenziato con deliberazione n. 38/2016/VSG dalla Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti " l'obbligo di riduzione della spesa nei limiti delle percentuali prescritte, privilegiando un'interpretazione letterale della norma, debba essere esclusivamente riferito alle ipotesi di studi e consulenze strettamente intese, e non estesa a tutti gli incarichi individuali conferiti a seguito dell'art.7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (nello stesso senso anche: Corte Conti Sezione Lombardia n.6/2011/PAR).

Pertanto, il limite di spesa previsto dall'art 6, comma 7, del DL 78/2010 non è applicabile alle fattispecie di incarichi esterni diverse da quelle qualificabili come incarichi di studio e consulenza, avuto riguardo alla definizione di tali incarichi fornita dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 6/2005.

Con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, trova applicazione l'art.9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n.78 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.

Per effetto dell'art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125: “La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Anche con riguardo al limite di spesa previsto dall'art 1, comma 5, del DL 101/2013, come per l'art 6, comma 7 del DL 78/2010, secondo la magistratura contabile (Corte conti, Sez. Molise, cit) “Appare [...] preferibile, anche in virtù del rigoroso apparato sanzionatorio previsto dalle due norme citate, la valorizzazione di una interpretazione letterale (Sez. Puglia n.131/2014/PAR; Sez. Lombardia n.68/2011/PAR)”, con la conseguenza che i limiti di spesa suddetta non trovano applicazione per le tipologie di incarichi che non rientrano nell'ambito di applicazione delle due disposizioni sopracitate.

Una nuova modifica alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi di studio e consulenza è stata disposta dall'art. 14 del D.L. 66/2014 il quale ha previsto, anche per gli enti locali, confermando espressamente i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e, in particolare, le disposizioni prima riportate (art.6, co.7, del D.L. 78/2010 e art.1, co.5, del D.L. 101/2013), a decorrere dall'anno 2014, un ulteriore limite di spesa rapportato non più alla spesa precedentemente sostenuta per la medesima ragione ma alla spesa per il personale dell'ente che conferisce l'incarico (1,4% se la spesa del personale è superiore a 5 milioni di euro, 4,2% se la spesa è pari o inferiore).

Il secondo comma dell'art.14 del D.L. n.66/2014 prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Con deliberazione n. 6 del 15.02.2005, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno definito il significato delle accezioni “incarico di ricerca, studio e consulenza” nel modo che

segue:

- gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una definizione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta di materiale);
- le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Nella stessa sede, le Sezioni Riunite hanno evidenziato che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo. A titolo esemplificativo, il giudice contabile individua alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione normativa:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Ai sensi del comma 56 del citato art 3 della legge 244/07 e ss.mm ed ii, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.

Non sono programmabili incarichi negli anni 2019/2021

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari

L'Articolo 58 del Decreto Legge 112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali" prevede la nascita del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio. La finalità della norma è proprio quella di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, con l'obiettivo di migliorare la gestione finanziaria di previsione dell'Ente. L'inserimento di un immobile nel Piano delle alienazioni ha i seguenti rilevanti effetti giuridici: - l'immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell'Ente; - la destinazione urbanistica dell'immobile, che deve essere espressamente indicata nel piano, è efficace anche se in contrasto con il PGT, in quanto la deliberazione consigliare di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale; - non si ha la necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. - l'inclusione di un immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in

assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto; - all'immobile può essere applicata la procedura di valorizzazione che l'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 convertito dalla Legge n. 410/2001: possibilità di concedere o locare a seguito di gara a soggetti privati, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 50 anni, immobili ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini; - l'immobile può essere conferito dall'Ente in un fondo comune di investimento immobiliare esistente o appositamente costituito, in cambio di un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di cessione a investitori qualificati individuati dall'Ente con procedura ad evidenza pubblica; - contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni è ammesso ricorso amministrativo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione. - a detti conferimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 18 e 19, articolo 3, del decreto legge n. 351/2001 e in particolare l'esenzione dalla consegna dei documenti di proprietà e di regolarità urbanistico-edilizia e fiscale oltre che il dimezzamento degli oneri notarili. La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:

- procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
- individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
- definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2019-2021" è il seguente:

IMMOBILI DA DISMETTERE – ALIENARE

nr.	ubicazione in Sant'Angelo del Pesco	note
1	fabbricato in Via G. Pisanelli riportato in catasto urbano al f. 14 p.IIa 339 cat. C/6	rudere da recuperare e da destinare alla residenza
2	fabbricato in Via G. Marconi riportato in catasto urbano al f. 15 p.IIa 10 cat. A/6	fabbricato fatiscente da recuperare e da destinare alla residenza
3	fabbricato in Via G. Marconi riportato in catasto urbano al f. 15 p.IIa 11, sub 1 e 2 cat. A/6	fabbricato fatiscente da recuperare e da destinare alla residenza

IMMOBILI DA VALORIZZARE NEGATIVO

IMMOBILI DA RIORDINARE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

NEGATIVO

VERIFICA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART.172, LETT. C) D.LGS. 267/00).

In merito alla deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, con successivo atto verranno confermate il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato stabilito nel 2018;

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2019-2020-2021 e le relative fonti di finanziamento.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, considerato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e di lungo periodo e che trovano formale allocazione tra le poste iscritte nell'arco temporale del prossimo triennio, incidono direttamente sul territorio ed in particolare sulla previsione di adeguamento della viabilità, e l'impiantistica sportiva di auspicabili benefici nell'ambito socio-economico e turistico.

Il piano Triennale delle opere pubbliche è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 24/01/2019 e per il cui contenuto di seguito si riporta:

Interventi

Descrizione Intervento	Priorità	Costi dell'intervento		
		2019	2020	2021
ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	MEDIA	274.830,00		
CONSOLIDAMENTO MASSO ROCCIOSO EREMO S.LUCA	MEDIA	215.975,00		
REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI	MEDIA	69.000,00		
COMPLETAMENTO CENTRO EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	MEDIA	350.000,00		
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE	MEDIA	307.500,00		

COC				
MANUT. E RIPARAZIONE DI ALCUNE OPERE E VIE NEL CENTRO URBANO	MEDIA		680.000,00	
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	MEDIA		300.000,00	
SSITMAZIONE E RECUPERO EDIFICIO COMUNALE C. GIORGIO AMENDOLA	MEDIA			150.000,00
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO CIMITERO COMUNALE	MEDIA			120.000,00
Totale		1.217.305,00	980.000,00	270.000,00

In merito al programma d'investimenti si precisa quanto segue:

Per l'intervento relativo all'adeguamento degli impianti sportivi in bilancio è stata inserita la sola somma di € 189.633,00 inerente il contributo regionale. La restante somma di € 85.197,30 a carico del bilancio comunale sarà inserita a seguito dell'approvazione del rendiconto 2018, una volta determinato l'avanzo di amministrazione ed in particolare la quota vincolata per gli investimenti, derivante dalle entrate relative al taglio boschivo, già accertate e destinate alla copertura delle spese inerenti la realizzazione dell'intervento di che trattasi, per la quota a carico dell'Ente con la conseguente applicazione della stessa con apposito atto di variazione.

Per l'intervento relativo alla realizzazione dei loculi ed ossari cimiteriali si evidenzia che non è stato inserito nessun importo nel bilancio di previsione in quanto l'intervento è finanziato con l'avanzo di amministrazione. Dopo l'approvazione del rendiconto 2018 una volta determinato l'avanzo di amministrazione, si procederà all'applicazione della quota di avanzo da destinare al finanziamento dell'intervento e con apposito atto di variazione sarà inserito l'intervento in bilancio, dopo aver proceduto alla verifica dei presupposti normativi.

L'intervento di completamento Centro Equitazione di Campagna non è stato inserito nel bilancio di previsione 2019/2021, in quanto è inserito nel medesimo bilancio a gestione residui. Tale discordanza è dovuto al fatto che è intervenuta rescissione contrattuale e successiva conferma del finanziamento regionale per cui si è dovuto inserirlo di nuovo nel programma delle opere pubbliche.

Per ciò che riguarda alcune interventi previsti nell'elenco annuale dei lavori, si precisa che gli stessi saranno inseriti in bilancio con apposita variazione, dopo l'approvazione del rendiconto 2018 una volta determinato l'avanzo di amministrazione, in quanto si è previsto di finanziarli con una quota dell'avanzo accertato ai sensi delle norme ed in particolare:

- adeguamento ecocentro in località giardino € 20.000,00;
- manutenzione edificio comunale sede residenziale anziani € 25.000,00;
- interventi e manutenzione di arredo urbano e verde pubblico € 40.000,00
- manutenzione edificio ERP in Piazza Nuonno 10 € 20.000,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
--

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

1. RIFUNZIONALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA "LOCALITA' CALVARIO

Conclusioni

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della 15 Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nel mese di maggio 2020.